



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.3 del registro	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA A.D. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI (RG 812/2022) PER RISARCIMENTO DANNI. APPROVAZIONE TRANSAZIONE.
Data 21/06/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 12.30 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	P	
Atripaldi Ottavio	Vice Sindaco	P	
Carbone Luisa	Assessore	P	
Bottini Fabrizio	Assessore	P	
Colantonio Ivan	Assessore		X
Bianchini Manuela	Assessore	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Giulia De Santis .

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta comunale

Premesso che:

- in data 15.11.2021 (prot. 33395 del 16.11.2021), la sig.ra A.D. ha notificato al Comune di Rocca di Papa atto di citazione a comparire -innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Velletri – per l'udienza del 10 marzo 2022;
- con esso l'istante chiede la condanna -ex artt. 2043 c.c. e/o 2051 c.c.- al risarcimento dei danni fisici patiti in data 21.05.2020 e quantificati in Euro 5.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), allorché nel percorrere un marciapiede stradale all'interno del territorio comunale, cadeva rovinosamente a terra;
- l'Amministrazione Comunale si determinava a costituirsi nel giudizio RG 812/2022 per contestare la ricostruzione operata dalla ricorrente e le relative pretese;

Considerato che:

- il G.d.P., all'udienza del 23 maggio 2023, ha invitato le parti “ad una definizione bonaria della controversia, indicando a titolo conciliativo, una proposta pari ad euro 1.750,00 oltre onorari”, rinviando la causa al 30 novembre 2023 al fine di verificare l'avvenuta transazione;
- conformemente a quanto riportato nel verbale di udienza di cui sopra, il Comune di Rocca di Papa -per il tramite del proprio legale- si attivava per addivenire ad una transazione che perveniva all'Ente con nota prot. 16202 del 14.06.2023, come appresso riportata: Euro 1.750,00 per sorte (come da verbale d'udienza di cui sopra), spese legali nella misura di euro 500,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed euro 125,00 per esborsi (spese non imponibili) e, dunque, per un totale generale di euro 2.604,56 (di cui euro 1.750,00 per sorte ed euro 854,56 per spese legali);
- con nota prot. 16352 del 16 giugno 2023 il responsabile dell'Area Amministrativa ha reso parere circa l'opportunità della transazione;
- l'Amministrazione Comunale intende accettare la proposta transattiva formulata da parte attrice, poiché si fonda quantomeno sul risparmio per il Comune delle spese di registrazione della sentenza nonché sul mancato pagamento degli interessi sulla sorte, così come già quantificata nel minimo dal Giudice in euro 1.750,00;

Rilevato che gli Enti pubblici possono transigere le controversie di cui siano parte, ex art.1965 c.c., nel rispetto dei limiti e dei presupposti che vengono di seguito riportati, utilizzando come parametri le affermazioni giurisdizionali della Corte dei Conti (cfr. sez. regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 20/2012 e sez. Lombardia n. 26/2008 e 1116/2009):

a) “I limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti Pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente”;

b) la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

c) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni

giuridiche è la base della transazione, in quanto serve per individuare le reciproche concessioni l'elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

d) la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2, c.c.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;

e) requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal Codice Civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art.1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico;

f) inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la disaccordo valutazione delle parti ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;

g) al fine di perseguire il superiore interesse pubblico l'amministrazione può ritenere necessario rinunciare a difendere la propria posizione dinanzi ad un giudice e transigere con la controparte, ferma restando la necessità di motivare tale scelta in modo adeguato;

Attesa, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti legittimanti tale scelta (presenza di una controversia giuridica, patrimonialità del rapporto giuridico, diritti disponibili, previsione di concessioni reciproche, incertezza sull'esito del giudizio paventata dal Giudice nel verbale di udienza);

Considerato, altresì, che:

- tra le parti è già stata espressa la volontà di addivenire ad una soluzione in via transattiva
- con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente, nonché le relazioni con l'utenza;
- la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune evitando, in tal modo, di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;
- appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, il quale a fronte di un esito incerto del giudizio, potrebbe conseguire una sentenza sfavorevole, con ulteriore aggravio di spesa;
- giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. , con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro;
- la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, che spetti alla Giunta comunale, ricorrendo nella fattispecie un accordo transattivo, l'approvazione dell'accordo stesso

Visti:

- i prescritti pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;
- il Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni ai sensi del comma 55 art. 3 della L. 244/07 (Finanziaria 2008) approvato con Delibera di Giunta n. 144 dell'08/09/2009;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 107 e 109, prevede che - in mancanza di dirigenti in pianta organica- la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione di impegni di spesa, spetta ai responsabili settore;
- la deliberazione del Commissario Straordinario -con poteri del Consiglio Comunale- n. 6 del 24/02/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il periodo 2023/2025;

- la deliberazione del Commissario Straordinario -con poteri del Consiglio Comunale- n. 8 del 01/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione Commissariale -con poteri di Giunta Comunale- n. 56 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)”;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per quanto sopra esposto, di transigere la controversia pendente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri -RG 812/2022- connessa alla richiesta risarcitoria avanzata dalla più volte menzionata sig.ra A.D. a seguito del sinistro patito in data 21.05.2020, alle condizioni in premessa citate e di seguito riportate:
 - pagamento da parte del Comune di Rocca di Papa in favore della sig.ra A.D. dell'importo complessivo di euro 2.604,56 a completa tacitazione di ogni qualsivoglia diritto derivante dai fatti per cui è causa, comprensivo di sorte, competenze legali e oneri di legge da corrispondersi entro e non oltre il mese di novembre 2023;
 - rinuncia al giudizio RG 812/2022 pendente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri;
3. di dare atto che la spesa di euro 2.604,56 trova copertura al Bilancio dell'Ente al Cap. 12400 Bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli atti consequenziali alla presente, ivi compresa l'assunzione degli atti di impegno di spesa e successiva liquidazione di spesa per la transazione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 27**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA A.D. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI (RG 812/2022) PER RISARCIMENTO DANNI. APPROVAZIONE TRANSAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **16/06/2023**

Il Responsabile di Settore

Anna Maria Fondi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **16/06/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO
MASSIMILIANO CALCAGNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 26/06/23

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Giulia De Santis in data 26/06/2023
Massimiliano Calcagni in data 29/06/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 29/06/2023 al 14/07/2023, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 29/06/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 29/06/2023